

Codice A1604A

D.D. 1 giugno 2017, n. 257

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "Molino" - codice univoco TO-P-05731, ubicato nel Comune di Lombardore (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Lombardore (TO) – con nota in data 10 febbraio 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 41/2017 del 10 febbraio 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "*Molino*" – codice univoco TO-P-05731, ubicato nella particella catastale n. 409 del foglio di mappa n. 14, censito al C.T. del medesimo Comune di Lombardore.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 29 dicembre 2016 ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La perimetrazione proposta ricomprende superfici a prevalente connotazione agricola con insediamenti isolati a destinazione residenziale e ricade totalmente nel territorio del Comune di Lombardore (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*" con nota dell'1 marzo 2016, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Il pozzo "*Molino*" di cui sopra, profondo 46,00 metri, filtra tra -32,00 e -36,00 metri e tra -38,00 e -42,00 metri; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile dal pozzo "*Molino*", ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 9,50 l/s (820,8 metri cubi/giorno) – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un moderato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dal pozzo.

In mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato dal pozzo, l'area di salvaguardia è stata dimensionata, in via cautelativa, come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R; tale area è stata pertanto delimitata orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30°. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare, raggio pari a 10 metri e con una superficie pari a 314,16 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30° e con una superficie pari a 5.296 metri quadrati;

- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che involupa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30° e con una superficie pari a 20.439 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria “*Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Lombardore – Tavole di inquadramento – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzo Molino – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000*”, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord ovest, con nota in data 12 aprile 2016, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- occorre garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
- è necessario verificare che gli scarichi civili dei due edifici residenziali non allacciati alla pubblica fognatura ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia proposta prevedano soluzioni tecniche realizzate con criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami;
- nei tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia – in particolare quello della SP39 – dovrà essere verificato che i sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento impediscano la dispersione delle stesse nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- dovrà essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi;
- le pratiche agricole quali spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate seguendo le indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; pertanto sarà necessario regolamentare l'utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari tramite il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari così come previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino;
- dal momento che il pozzo rientra in un'area identificata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.) in fascia fluviale C del Torrente Malone, è necessario verificare che l'avanpozzo sia cautelativamente sopraelevato rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere anche in caso di allagamento dei terreni limitrofi. In ogni caso, considerato il potenziale rischio di allagamento del pozzo, dovrà essere predisposto un protocollo per la gestione della sicurezza funzionale dell'opera di captazione ed in particolare dovrà essere previsto un sistema di dispositivi elettromeccanici

atti ad interrompere l'erogazione del prelievo nel caso di eventi alluvionali con interessamento della camera di manovra del pozzo. La ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea – con nota in data 4 maggio 2016, ha sottolineato che il pubblico acquedotto del Comune di Lombardore è approvvigionato esclusivamente dal pozzo “*Molino*” e pertanto la rete di distribuzione è costituita da un'unica utenza; l'acqua del pozzo non è sottoposta ad alcun trattamento di potabilizzazione di tipo chimico, ma esclusivamente ad un trattamento di disinfezione con prodotti a base di cloro. Nella medesima nota, la stessa ASL, ha evidenziato che – dal punto di vista delle caratteristiche qualitative dell'acqua estratta dal pozzo in esame – dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sui campioni d'acqua prelevati sia direttamente sulla testata della captazione sia presso alcuni punti di utenza della rete di distribuzione; dall'esame dei risultati delle suddette analisi di monitoraggio, si evince che l'acqua è sempre risultata conforme ai valori di parametro di cui al d.lgs. 31/2001 sia dal punto di vista chimico che microbiologico, con l'eccezione del campione prelevato nel 2013 ove era stata riscontrata la presenza di *batteri coliformi*. Si segnala, inoltre, che nell'acqua del pozzo si riscontrano con continuità modeste concentrazioni di *Tricloroetilene* e *Tetracloroetilene* e, sporadicamente, metabolici di principi attivi ad azione diserbante, tuttavia sempre in concentrazione inferiore ai limiti stabiliti dalla norma di legge.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta, che contiene i referti delle analisi dei suoli ed i risultati dello studio pedologico dell'areale interessato, indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata sono caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli “Bassa – Moderatamente bassa” e da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero “Media”, attribuibili, conseguentemente, alla “Classe 2”. Nei terreni appartenenti alla “Classe 2” la gestione delle concimazioni dovrà essere condotta tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9, in data 2 marzo 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato “*Molino*” – codice univoco TO-P-05731, ubicato nel Comune di Lombardore (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del

2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia – in particolare quello della SP39 – procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia – eventuali serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'alimentazione delle centrali termiche dei due edifici presenti, scarichi di acque reflue non collettati – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- dal momento che il pozzo rientra in un'area identificata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.) in fascia fluviale C del Torrente Malone, è necessario verificare che l'avanpozzo sia cautelativamente sopraelevato rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi; il gestore dovrà pertanto predisporre un protocollo per la gestione della sicurezza funzionale dell'opera di captazione e, in particolare, dovrà sviluppare un sistema di dispositivi elettromeccanici atti ad interrompere l'erogazione del prelievo in caso di eventi alluvionali con interessamento della camera di manovra del pozzo. In questo caso, la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e ss.mm.ii. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazioni dove potrà risultare più restrittivo in applicazione del principio di “precauzionalità”;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull’area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord ovest, in data 12 aprile 2016 – prot. n. 30539;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea, in data 4 maggio 2016 – prot. n. 0038573;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*” n. 41/2017, in data 10 febbraio 2017, di approvazione e presa d’atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*”, in data 10 febbraio 2017 – prot. n. 0000455, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
D E T E R M I N A

- a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "*Molino*" – codice univoco TO-P-05731, ubicato nel Comune di Lombardore (TO), è definita come risulta nella planimetria "*Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Lombardore – Tavole di inquadramento – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzo Molino – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 9,50 l/s (820,8 metri cubi/giorno) – portata massima di concessione emungibile dal pozzo "*Molino*" derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 2, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

Nella zona di rispetto ristretta è obbligatorio, per le colture erbacee annuali, mantenere costante la copertura del suolo mediante una coltura intercalare o una cover-crop mentre per le colture arboree da frutto è obbligatorio mantenere costante l'inerbimento degli interfilari. Nella zona di rispetto allargata l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano

allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Per quanto riguarda la concimazione azotata sui seminativi, che occupano poco più del 35% della superficie complessiva dell'area di salvaguardia, e sui prati, che rappresentano circa il 5% dell'areale, occorrerà bilanciare gli apporti in relazione alla natura dei terreni ed ai prevedibili asporti delle colture, sempre comunque non superando il limite di 170 kg/ha. Dalle analisi relative al fosforo assimilabile ed al potassio scambiabile emerge come i terreni presentino dotazioni molto differenti.

Occorre sospendere gli apporti di fertilizzanti contenenti fosforo e potassio nei terreni classificati "ricchi" di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile. L'impiego di tali principi nutrienti potrà essere ripreso solo se una campagna di analisi dimostrerà che nei terreni della zona di rispetto allargata i livelli di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile sono scesi a una concentrazione tale da far classificare i terreni come "mediamente dotati" di fosforo e potassio secondo le indicazioni dell'Allegato C del Regolamento regionale 15/2006.

Nei terreni "mediamente dotati" o "poveri" di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile si potranno distribuire tale elementi nutritivi solo in misura degli asporti colturali prevedibili.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008 ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" , la cui presenza nell'area di salvaguardia risulta comunque marginale é, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Lombardore (TO) – S.M.A.T. S.p.A – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- dal momento che il pozzo rientra in un'area identificata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.) in fascia fluviale C del Torrente Malone, occorre, nel caso, provvedere ad adottare appropriati sistemi per sopraelevare l'avanpozzo della captazione rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere in caso di allagamento dei terreni limitrofi. Inoltre, considerato il potenziale rischio di allagamento del pozzo, dovrà essere predisposto un protocollo per la gestione della sicurezza funzionale dell'opera di captazione ed in particolare dovrà essere previsto un sistema di dispositivi elettromeccanici atti ad interrompere l'erogazione del prelievo in caso di eventi alluvionali con interessamento della camera di manovra del pozzo. La ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza

dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Lombardore – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Lombardore, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia – in particolare quello della *SP39* – procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia – eventuali serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'alimentazione delle centrali termiche dei due edifici presenti, scarichi di acque reflue non collettati – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin